

Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare alternativo di tipo chiuso, non riservato denominato

“DEA PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL”

istituito e gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.

Informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2011/61/UE (la “Direttiva AIFM”) da mettere a disposizione degli investitori del Fondo ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 58/98 e succ. mod. (il “TUF”), e la loro relativa posizione all'interno del Prospetto Informativo.

Appendice al Prospetto depositato in Consob il 19 giugno 2020 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 giugno 2020, protocollo n. 0584177/20

Indice

A.	POLITICA E STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FIA.	3
	<i>A.1) I tipi di attività in cui il FIA può investire, nonché le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ove diversi da quelli da indicare al punto a.4), e ogni eventuale limite all'investimento.</i>	3
	<i>A.2) Circostanze in cui il FIA può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA.</i>	3
	<i>A.3) Nel caso di fondo feeder, descrizione del fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti.</i>	3
	<i>A.4) Laddove siano previste operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015.</i>	3
B.	MODALITÀ SECONDO LE QUALI PUÒ ESSERE MODIFICATA LA STRATEGIA DI INVESTIMENTO O LA POLITICA DI INVESTIMENTO DEL FIA O ENTRAMBE.	4
C.	PRINCIPALI IMPLICAZIONI GIURIDICHE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON GLI INVESTITORI, COMPRESSE LE INFORMAZIONI SULLA GIURISDIZIONE, LA LEGGE APPLICABILE E L'EVENTUALE ESISTENZA DI STRUMENTI GIURIDICI CHE PREVEDANO IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE SUL TERRITORIO IN CUI È STABILITO IL FIA.	4
D.	IDENTITÀ DEL GESTORE, DEL DEPOSITARIO DEL FIA, DEL REVISORE E DI OGNI ALTRO PRESTATORE DI SERVIZI IN FAVORE DEL FONDO; INDICAZIONE DELLE FUNZIONI E LORO RESPONSABILITÀ E I CORRISPONDENTI DIRITTI DEGLI INVESTITORI IN IPOTESI DI INADEMPIMENTO.	5
E.	MODALITÀ CON CUI IL GESTORE SODDISFA I REQUISITI RELATIVI ALLA COPERTURA SU POTENZIALI RISCHI DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ CHE LO STESSO ESERCITA.	6
F.	EVENTUALE DELEGA A TERZI DELLA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO O DELLA GESTIONE DEL RISCHIO OVVERO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA ATTRIBUITE DALLA LEGGE AL DEPOSITARIO, IDENTITÀ DEL SOGGETTO DELEGATO E EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE CHE POSSONO DERIVARE DA TALI DELEGHE.	6
G.	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL FIA E METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLO STESSO, IVI COMPRESSE LE ATTIVITÀ DIFFICILI DA VALUTARE.	6
H.	DESCRIZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ DEL FIA, INCLUSI I DIRITTI DI RIMBORSO IN CIRCOSTANZE NORMALI E IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.	6
I.	ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E A CARICO DEL FONDO CON INDICAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO.	6
J.	IN IPOTESI DI TRATTAMENTO PREFERENZIALE, IL TIPO DI INVESTITORI BENEFICIARI E, OVE PERTINENTE, GLI EVENTUALI LEGAMI GIURIDICI E ECONOMICI TRA QUESTI ULTIMI E IL FIA O IL GESTORE.	6
K.	INDICAZIONE SULLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIÙ RECENTE RELAZIONE ANNUALE APPROVATA.	7
L.	MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE O AZIONI.	7
M.	NAV DEL FIA PIÙ RECENTE DISPONIBILE O ULTIMO PREZZO FORMATOSI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO O PIATTAFORMA DI SCAMBIO ORGANIZZATA.	7
N.	RENDIMENTO STORICO DEL FONDO OVE DISPONIBILE.	7
O.	IDENTITÀ DEI PRIME BROKERS E ACCORDI RILEVANTI CONCLUSI CON GLI STESSI, MODALITÀ DI GESTIONE DEI RELATIVI CONFLITTI DI INTERESSE, NONCHÉ INFORMAZIONI SU QUALSIASI TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ ALL'EVENTUALE INTERMEDIARIO PRINCIPALE. CONVENZIONE CON IL DEPOSITARIO: POSSIBILITÀ DI TRASFERIRE E RIUTILIZZARE LE ATTIVITÀ DEL FONDO, ESONERO DA RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 3 DEL TUF E MODALITÀ CON LE QUALI VERRANNO MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI EVENTUALI MODIFICHE IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ DEL MEDESIMO DEPOSITARIO. ..	7
P.	MODALITÀ E TEMPSTICA DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFI 4 E 5, DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE.	8

* * *

I termini e le locuzioni con iniziale maiuscola contenuti nella presente appendice (l'“**Appendice**”) e non diversamente definiti hanno il significato ad essi attribuito nel regolamento di gestione del Fondo (il “**Regolamento**”).

A. POLITICA E STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FIA.

A.1) I tipi di attività in cui il FIA può investire, nonché le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ove diversi da quelli da indicare al punto a.4), e ogni eventuale limite all'investimento.

Per tali informazioni si vedano la specifica sezione “Fattori di Rischio” di cui al Prospetto, le sezioni 21 e 22 del Documento di Registrazione nonché la sezione 4.12 della Nota Informativa di cui al Prospetto.

A.2) Circostanze in cui il FIA può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA.

Per tali informazioni si veda la sezione 21.1 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

A.3) Nel caso di fondo feeder, descrizione del fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti.

Il Fondo non è un fondo *feeder*, né si configura come fondo *master* di altri FIA ai sensi dell'art. 40 del TUF e delle relative norme di attuazione.

Il Fondo è un fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano, di tipo chiuso, rientrante nella categoria dei fondi di fondi non riservati, istituito da DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Brera 21.

Con riferimento alle informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti si veda la sezione 21.1 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

A.4) Laddove siano previste operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015.

Non è, allo stato, intenzione della SGR fare ricorso, nella gestione del Fondo, a operazioni di finanziamento tramite titoli, al riutilizzo di strumenti finanziari o alla sottoscrizione di *total return swap*.

Laddove, diversamente da quanto rappresentato al precedente paragrafo, la SGR dovesse in futuro decidere di fare ricorso a simili operazioni, la stessa ne darà preventiva comunicazione agli Investitori, specificando, in particolare, le motivazioni sottese al ricorso a tali operazioni, i rischi connessi alle stesse, nonché i criteri utilizzati per selezionare le controparti contrattuali.

B. MODALITÀ SECONDO LE QUALI PUÒ ESSERE MODIFICATA LA STRATEGIA DI INVESTIMENTO O LA POLITICA DI INVESTIMENTO DEL FIA O ENTRAMBE.

Le modifiche alla strategia di investimento e/o alla politica di investimento del Fondo descritte nel Regolamento richiedono l'approvazione di una modifica del Regolamento e sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR e sottoposte, ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, all'approvazione della Banca d'Italia secondo le regole dalla stessa previste.

Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento richieste da disposizioni di legge o regolamentari, nonché per l'adeguamento del dimensionamento del Fondo, è conferita delega permanente al Presidente e all'Amministratore Delegato della SGR disgiuntamente fra loro, i quali porteranno a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva all'adozione della modifica.

Le modifiche al Regolamento e la relativa data di efficacia sono comunicate con le modalità previste nel Regolamento (cfr. par. 5.2, Parte C).

C. PRINCIPALI IMPLICAZIONI GIURIDICHE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON GLI INVESTITORI, COMPRESSE LE INFORMAZIONI SULLA GIURISDIZIONE, LA LEGGE APPLICABILE E L'EVENTUALE ESISTENZA DI STRUMENTI GIURIDICI CHE PREVEDANO IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE SUL TERRITORIO IN CUI È STABILITO IL FIA.

Il Fondo e la SGR sono regolati da un complesso di norme, sovranazionali (quali Regolamenti UE, direttamente applicabili) nonché nazionali, di rango primario (in particolare, il TUF) e secondario (regolamenti ministeriali, della CONSOB e della Banca d'Italia).

La SGR agisce in modo indipendente e nell'interesse degli Investitori assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun Investitore, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle Quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Il rapporto contrattuale tra i sottoscrittori e la SGR è disciplinato dal Regolamento.

La soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento è regolata dalla legge e dalla giurisdizione italiana e, in particolare, è rimessa alla competenza del Tribunale di Milano, che avrà giurisdizione esclusiva.

Nel caso in cui il Sottoscrittore rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni), è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Sottoscrittore ha la residenza o il domicilio elettivo.

Il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato UE è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1215/2012.

Il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato Extra-UE è regolato dalle convenzioni internazionali applicabili o dagli articoli 64 e ss. della Legge 31 Maggio 1995, n. 218.

Inoltre, a seguito dell'adozione del Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5-*bis* e 5-*ter*, del d.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179, i Partecipanti al Fondo che sono investitori non professionali hanno la facoltà di adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Il ricorso all'ACF potrà essere inoltrato esclusivamente dal Partecipante al Fondo, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore, nelle modalità rese note sul sito internet dell'Arbitro (www.acf.consob.it) e, comunque entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Società di Gestione ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data. In particolare, il ricorso sarà proponibile se:

- a) sui medesimi fatti oggetto del ricorso non è pendente - anche su iniziativa della Società di Gestione a cui il Partecipante al Fondo ha aderito - altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie e,
- b) sia stato preventivamente presentato alla Società di Gestione reclamo, al quale sia stata fornita espressa risposta, ovvero siano decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che la Società di Gestione abbia comunicato al Partecipante al Fondo le proprie determinazioni.

Tale diritto non può formare oggetto di rinuncia ed è sempre esercitabile.

L'ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte della Società di Gestione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla parte II del Testo Unico della Finanza (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.

È sempre possibile ricorrere all'Arbitro anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale.

Restano invece escluse dalla competenza dell'ACF:

- a) le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila;
- b) i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Società di Gestione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF;
- c) i danni che non hanno natura patrimoniale.

D. IDENTITÀ DEL GESTORE, DEL DEPOSITARIO DEL FIA, DEL REVISORE E DI OGNI ALTRO PRESTATORE DI SERVIZI IN FAVORE DEL FONDO; INDICAZIONE DELLE FUNZIONI E LORO RESPONSABILITÀ E I CORRISPONDENTI DIRITTI DEGLI INVESTITORI IN IPOTESI DI INADEMPIMENTO.

Per tali informazioni si vedano le sezioni 2, 4, 23 e 25 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

La durata e la modalità di revoca degli incarichi conferiti ai soggetti di cui al presente paragrafo sono disciplinate nei contratti stipulati tra la SGR e la controparte in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. In ogni caso, il conferimento di tali incarichi non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della SGR.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR esercita un controllo costante sulle attività e sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

In caso di inadempimento dei rispettivi obblighi da parte della SGR, del Depositario o della Società di Revisione, i sottoscrittori del Fondo hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

E. MODALITÀ CON CUI IL GESTORE SODDISFA I REQUISITI RELATIVI ALLA COPERTURA SU POTENZIALI RISCHI DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ CHE LO STESSO ESERCITA.

La SGR soddisfa i requisiti relativi alla copertura dei potenziali rischi derivanti da responsabilità professionale per l'attività esercitata mediante la attivazione della polizza n. 370746599, emessa da parte di Generali Italia S.p.A., Iscritta nell'Elenco Imprese IVASS al n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, per un importo pari a Euro 10 Milioni.

F. EVENTUALE DELEGA A TERZI DELLA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO O DELLA GESTIONE DEL RISCHIO OVVERO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA ATTRIBUITE DALLA LEGGE AL DEPOSITARIO, IDENTITÀ DEL SOGGETTO DELEGATO E EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE CHE POSSONO DERIVARE DA TALI DELEGHE.

La SGR non ha, allo stato, conferito deleghe a terzi per la gestione del portafoglio o per la gestione del rischio o per l'esercizio delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al Depositario.

G. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL FIA E METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLO STESSO, IVI COMPRESSE LE ATTIVITÀ DIFFICILI DA VALUTARE.

Per tali informazioni si veda la sezione 26 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

H. DESCRIZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ DEL FIA, INCLUSI I DIRITTI DI RIMBORSO IN CIRCOSTANZE NORMALI E IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.

Per tali informazioni si vedano la specifica sezione "Fattori di Rischio" e la sezione 21.4 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

I. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E A CARICO DEL FONDO CON INDICAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO.

Per tali informazioni si veda la sezione 23 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

J. IN IPOTESI DI TRATTAMENTO PREFERENZIALE, IL TIPO DI INVESTITORI BENEFICIARI E, OVE PERTINENTE, GLI EVENTUALI LEGAMI GIURIDICI E ECONOMICI TRA QUESTI ULTIMI E IL FIA O IL GESTORE.

La SGR non prevede alcun trattamento preferenziale nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori.

Il Fondo prevede l'emissione di due classi di quote:

- le Quote di "Classe A", offerte a investitori professionali o non professionali, titolari di conto corrente aperto presso il rispettivo Collocatore;
- le Quote di "Classe B", destinate alla SGR, ai Manager - individualmente o in contitolarità tra di loro - e alle Entità dei Manager.

K. INDICAZIONE SULLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIÙ RECENTE RELAZIONE ANNUALE APPROVATA.

Per tali informazioni si veda la sezione 20 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

L. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE O AZIONI.

Per tali informazioni si vedano le sezioni 18.2 del Documento di Registrazione, 4.5 e 5 della Nota Informativa, di cui al Prospetto.

Con particolare riferimento al rimborso delle Quote, in ragione della natura chiusa del Fondo, non è previsto il rimborso parziale o totale delle stesse prima della scadenza del termine di durata del Fondo.

Pertanto, ai sensi del Regolamento, il rimborso delle Quote può avvenire esclusivamente nelle seguenti circostanze: (i) parzialmente, pro-quota, se disposto dalla SGR nell'interesse dei Partecipanti (cfr. articolo 8, Parte B del Regolamento); (ii) in sede di liquidazione del Fondo (cfr. art. 8, Parte C del Regolamento).

M. NAV DEL FIA PIÙ RECENTE DISPONIBILE O ULTIMO PREZZO FORMATOSI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO O PIATTAFORMA DI SCAMBIO ORGANIZZATA.

Trattandosi di Fondo di nuova istituzione e non ancora operativo, alla data della presente Appendice non è disponibile alcun *net asset value* (NAV) delle Quote.

N. RENDIMENTO STORICO DEL FONDO OVE DISPONIBILE.

Alla data della presente Appendice, non avendo il Fondo ancora avviato la propria operatività, non è disponibile un dato rappresentativo del rendimento storico del Fondo.

O. IDENTITÀ DEI PRIME BROKERS E ACCORDI RILEVANTI CONCLUSI CON GLI STESSI, MODALITÀ DI GESTIONE DEI RELATIVI CONFLITTI DI INTERESSE, NONCHÉ INFORMAZIONI SU QUALSIASI TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ ALL'EVENTUALE INTERMEDIARIO PRINCIPALE. CONVENZIONE CON IL DEPOSITARIO: POSSIBILITÀ DI TRASFERIRE E RIUTILIZZARE LE ATTIVITÀ DEL FONDO, ESONERO DA RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 3 DEL TUF E MODALITÀ CON LE QUALI VERRANNO MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI EVENTUALI MODIFICHE IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ DEL MEDESIMO DEPOSITARIO.

La SGR, nella gestione del Fondo, non fa ricorso a *prime brokers*.

Nella convenzione con il Depositario è previsto che quest'ultimo abbia la facoltà di riutilizzo delle attività affidategli, ai sensi dell'art. 83, lett. h), del Regolamento 231/2013, previo consenso esplicito della SGR. Tali attività restano in custodia al Depositario fintantoché quest'ultimo non esercita la facoltà di riutilizzo delle stesse.

Si rappresenta che non sono in essere accordi volti a determinare l'esonero di responsabilità ai sensi dell'art. 49, comma 3 del TUF.

Eventuali modifiche in relazione al regime di responsabilità applicabile al Depositario verranno comunicate in occasione dell'approvazione delle scritture contabili del Fondo (Relazione Semestrale e Relazione Annuale) e sono messi a disposizione degli Investitori con le modalità indicate nella precedente Sezione K.

P. MODALITÀ E TEMPSTICA DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFI 4 E 5, DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE.

Le informazioni di cui all'art. 23, commi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE, ove pertinenti, sono fornite dalla SGR in occasione dell'approvazione della Relazione Semestrale e della Relazione di Gestione del Fondo.

Tali documenti sono messi a disposizione dei Partecipanti al Fondo con le modalità indicate al precedente paragrafo K).